

ONU

*Commissione dei diritti dell'uomo:  
Risoluzione 1992/54 (3 marzo 1992)  
"Istituzioni nazionali per la promozione  
e la protezione dei diritti umani"*

La Commissione dei diritti dell'uomo,  
*omissis*

1. Riafferma che occorre creare, in conformità con la legislazione nazionale, istituzioni nazionali efficaci per la promozione e la protezione dei diritti umani e assicurare il pluralismo della loro composizione e l'indipendenza;

2. Prende atto dei progressi realizzati in questo campo e, in particolare, della accresciuta efficacia delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani nonché degli sforzi dispiegati dal Centro per i diritti umani al fine di rafforzare la cooperazione con le istituzioni regionali e nazionali;

3. Incoraggia tutti gli stati membri a prendere le misure necessarie per promuovere lo scambio, anche tra istituzioni nazionali, di informazioni e di dati di esperienza riguardanti la creazione e il funzionamento di tali istituzioni nazionali;

4. Incoraggia le iniziative dei governi e delle organizzazioni regionali, internazionali, intergovernative e nongovernative miranti a rafforzare le istituzioni nazionali esistenti e a crearne ove non esistono;

5. Prega il Segretario generale di dare seguito favorevole alle domande di assistenza formulate dagli stati membri relative alla creazione e al rafforzamento di istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani nel quadro del programma dei servizi consultivi e di cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani;

6. Prega il Centro per i diritti umani di continuare ad agire per rafforzare la cooperazione tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni nazionali e regionali, in particolare nel campo dei servizi consultivi e dell'assistenza tecnica nonché dell'informazione e dell'educazione, in particolare nel quadro della Campagna mondiale di informazione sui diritti umani;

7. Sottolinea il ruolo delle istituzioni nazionali, là dove esistono, in quanto organi qualificati per diffondere i documenti relativi ai diritti umani e condurre altre attività di informazione sotto gli auspici dell'ONU;

8. Riconosce il ruolo importante e costruttivo che le organizzazioni nongovernative possono svolgere in cooperazione con le istituzioni nazionali al fine di potenziare la promozione e la protezione dei diritti umani;

9. Prende atto con soddisfazione e apprezza il rapporto dell'Incontro internazionale sulle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani;

10. Si felicita per l'orientamento dato attraverso le raccomandazioni contenute nel rapporto dell'Incontro internazionale e, in particolare, per i principi riguardanti lo statuto delle commissioni e il loro ruolo consultivo;

11. Decide di chiamare d'ora in avanti questi principi "Principi concernenti lo statuto delle istituzioni nazionali" e di trasmetterli, in allegato alla presente risoluzione alla Assemblea generale, attraverso il Consiglio economico e sociale, in vista della loro adozione. ■

